

Publicato il 20/06/2022

N. 03911/2022 REG.PROV.CAU.  
N. 05517/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5517 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato **Alessio Giaquinto**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

a) del -OMISSIS-, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4° serie speciale, n. 23 del 22 marzo 2022, con cui è stato bandito concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nella parte in cui, all'art. 3, prevedendo l'innalzamento di età fino a 33 anni per gli impiegati dell'Amministrazione civile dell'Interno, -OMISSIS-subordinandone la partecipazione al raggiungimento di tre anni di anzianità di servizio;

b) del -OMISSIS-, nella parte in cui, all'articolo 3, commi 2 e 3, discrimina gli impiegati del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, rispetto agli impiegati del Ministero dell'Interno – Dipartimento dell'Amministrazione civile, obbligando i primi, irragionevolmente, a maturare 3 anni di anzianità di servizio indipendentemente dall'età anagrafica, discriminandoli rispetto ai secondi che possono partecipare fino a 33 anni di età senza aver maturato alcuna anzianità di servizio;

c) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi espressamente incluso, anche sconosciuto ai ricorrenti, lesivo degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dei medesimi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che meritano di essere approfonditi in sede di merito, i prospettati dubbi di illegittimità costituzionale dell'art. 27 bis, d.p.r. 24.04.1982, n. 335, rubricato “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”, laddove non equipara gli appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato che non hanno ancora raggiunto i 33 anni di età a quelli dell'Amministrazione civile dell'Interno, per i quali è prevista un diverso regime derogatorio, all'art. 2, d.m. n. 103/2018;

Ritenuto che – impregiudicata ogni decisione in ordine al promovimento della succitata questione di legittimità costituzionale all'esito dell'udienza di merito – sussistono adeguate ragioni di *periculum* per adottare la misura cautelare

richiesta, ovvero per ammettere con riserva i ricorrenti alla procedura concorsuale in oggetto;

Ritenuto, inoltre, necessario acquisire una documentata relazione da parte della p.a. in ordine allo svolgimento della procedura concorsuale che dia conto, tra l'altro, della data di effettivo svolgimento «*della prima prova, anche preliminare*» del concorso, del risultato conseguito dai ricorrenti e di ogni altra informazione utile alla definizione del giudizio;

Ritenuto di rinviare ogni statuizione sulle spese al merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva i ricorrenti alla procedura concorsuale.

Dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

Fissa per la discussione l'udienza pubblica del 29 novembre 2022.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Romano**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.